

LEGGE REGIONALE 1 giugno 1999, n. 25

Disposizioni concernenti l'istituto regionale per l'addestramento del personale degli enti locali (ISAPREL).

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Articolo 1

1. La legge regionale 17 maggio 1974, n. 28 e l'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 sono abrogati a decorrere dal 1 gennaio 1999.

2. I dipendenti dell'Istituto regionale per l'addestramento del personale degli enti locali (ISAPREL), assunti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità ed in servizio alla data del 1 gennaio 1999, data di estinzione dell'istituto, nel rispetto della dotazione organica di cui all'articolo 34 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 e della programmazione del fabbisogno di personale di cui alla vigente normativa possono essere assunti dalla Regione, previa procedura concorsuale per titoli ed esami.

3. Nel provvedimento che indice la procedura concorsuale, da approvare dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene stabilito il livello funzionale di accesso.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti ai capitoli n. 5010 «Stipendi ed assegni al personale ed oneri relativi» e n. 3002 «Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese» iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 1999.

Articolo 2

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1 giugno 1999

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 1 giugno 1999, n. 25

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 1 giugno 1999, n. 25, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 6 - Note agli articoli della legge regionale;
- 7 - Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali.

1. Indice

Articolo 1

Articolo 2 - Dichiarazione d'urgenza

2. Procedimento di formazione della legge regionale 1 giugno 1999, n. 25

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Bruno Canella, ha adottato i disegni di legge con deliberazioni 23 febbraio 1999, n. 7/dcl e 10 marzo 1999, n. 10/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 marzo 1999, dove ha acquisito il n. 501 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1ª commissione consiliare in data 24 marzo 1999;
- La 1ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 15 aprile 1999, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Anna Maria Leone, ha esaminato e approvato all'unanimità dei presenti il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 aprile 1999, n. 3895;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 27 aprile 1999;
- Il Commissario del Governo, con nota 24 maggio 1999, n. 909/20205, ha trasmesso copia della deliberazione le-

gislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

con il presente disegno di legge, si dichiara, al primo comma, l'estinzione dell'ISAPREL, mediante l'abrogazione della legge istitutiva (legge regionale 17 maggio 1974, n. 28), nonché della successiva norma che poneva a carico della Regione l'erogazione di un contributo annuo per il funzionamento di tale istituto.

In conseguenza di tale estinzione, i successivi commi dell'articolo recano alcune disposizioni concernenti il personale di tale istituto.

Le norme in questione, in un primo tempo e con diversa formulazione inserite nella legge finanziaria 1999 di questa Regione, si conformano ora ai rilievi governativi formulati in proposito, in sede di controllo della legge finanziaria regionale per l'esercizio 1999.

Al tale riguardo, si ritiene utile specificare che successivamente alle statuizioni della legge finanziaria dello Stato in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale (articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449), la Regione del Veneto ha provveduto, con l'articolo 34 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, a rideterminare, in diminuzione, la propria dotazione organica passando da 3.594 dipendenti, di cui alla legge regionale 26 luglio 1991, n. 16, alla attuale previsione di 3.187 unità.

In altri termini, con la nuova dotazione organica legislativamente stabilita in attuazione di principi normativi in argomento, questa Amministrazione ha già adempiuto a quel contenimento del fabbisogno del personale ed al conseguente ridimensionamento della dotazione organica, che costituiscono i principi informatori di cui alle leggi n. 549/1995 e n. 449/1997.

Di conseguenza, al secondo comma dell'articolo in questione, si stabilisce che la procedura concorsuale (che riguarda quattro dipendenti con funzioni d'ordine o esecutive), si attui nel rispetto della dotazione organica così determinata e compatibilmente con la programmazione del fabbisogno di personale da parte di questa Amministrazione.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta del 13 aprile 1999, ha approvato questo progetto di legge all'unanimità, presenti i rappresentanti dei gruppi consiliari FI, AN, UDR, PPI, PDS-DS, LVR..

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 25

- Entro il **5 luglio 1999**, la Giunta regionale indice concorso per l'assunzione dei dipendenti dell'Istituto regionale per l'addestramento del personale degli enti locali (ISA-

PREL) assunti a tempo indeterminato, con almeno cinque anni di anzianità ed in servizio alla data del 1 gennaio 1999 (art. 1, comma 3, l.r. n. 25/1999).

5. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale gestione risorse umane

6. Note agli articoli della legge regionale 1 giugno 1999, n. 25

Di seguito vengono riportate, per ogni articolo della l.r. n. 25/1999 che le richiama, le norme statali e regionali in essi citate.

Nota all'art. 1, comma 1 :

- legge regionale 17 maggio 1974, n. 28, "Istituto superiore per l'addestramento del personale delle Regioni e degli enti locali. Provvedimenti istitutivi."

7. Modifiche e abrogazioni apportate a precedenti leggi regionali

L'art. 1, comma 1 della l.r. n. 25/1999 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 1999, le leggi regionali 17 maggio 1974, n. 28 e l'art. 2, l.r. 6 settembre 1991, n. 20.